
264^a Seduta Plenaria

FSC Giornale N.270, punto 2 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.5/99

Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),

richiamando le disposizioni della *Carta di Parigi per una nuova Europa: Documento Supplementare*, concernente l'istituzione di una rete di comunicazioni e altre decisioni dell'ex Consiglio della CSCE riguardanti l'uso e la gestione della rete,

riconoscendo che la Rete di comunicazioni OSCE è importante per la riuscita applicazione di accordi e trattati,

riconoscendo inoltre che la Rete di comunicazioni OSCE viene usata per lo scambio di informazioni in base al Documento di Vienna, al Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (Trattato CFE), al Trattato sui cieli aperti e per altri messaggi OSCE,

richiamando la Decisione N.15/97 dell'FSC con cui il Foro di cooperazione per la sicurezza ha deciso di attuare un riesame del Documento di Vienna 1994 e conformemente alla Decisione N.4/99 dell'FSC,

esprimendo apprezzamento per i servizi resi dal Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi in relazione all'istituzione e al funzionamento della Rete di comunicazioni OSCE,

- adotta l'allegato "Documento sulla Rete di comunicazioni OSCE" datato 6 ottobre 1999 che sostituisce, fra l'altro, il Capitolo IX del Documento di Vienna 1994.

FSC.DEC/5/99
6 ottobre 1999
Annesso

DOCUMENTO
SULLA
RETE DI COMUNICAZIONI OSCE

Ottobre 1999

I. SCOPO DELLA RETE DI COMUNICAZIONI OSCE

(A) La Rete di comunicazioni OSCE è un sistema computerizzato che fornisce collegamenti di comunicazione diretti fra le capitali degli Stati partecipanti per la trasmissione di messaggi riguardanti, fra l'altro, le disposizioni contenute nel Documento di Vienna, nel Trattato CFE e nel Trattato sui cieli aperti. La Rete supporta la compilazione, la trasmissione e la ricezione delle notifiche previste dai trattati e dagli accordi e verrà tenuta in efficienza per soddisfare i requisiti funzionali definiti e approvati dagli organi responsabili dei trattati e degli accordi supportati dalla rete.

(B) Gli Stati partecipanti sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni enunciate nel presente documento. Essi si impegnano a collegarsi alla Rete e usarla in modo efficiente in base al principio costo/efficacia per le comunicazioni fra gli Stati concernenti le notifiche previste da trattati e accordi nonché per questioni relative all'OSCE. La Rete integrerà l'uso dei canali diplomatici.

II. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

(A) Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC)

1. L'FSC ha la responsabilità della gestione della Rete conformemente alla decisione del Consiglio dei ministri tenuto a Roma nel dicembre 1993 che ha sciolto il Comitato Consultivo del Centro per la Prevenzione dei Conflitti (CPC) e ne ha attribuito i compiti al Comitato Permanente e all'FSC, e conformemente al mandato dell'FSC di Helsinki 1992 per l'attuazione delle Misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM).

2. L'FSC informerà come necessario gli organi associati all'OSCE in merito alle operazioni sulla Rete come necessario e inoltre considererà le loro proposte volte a migliorare l'uso della Rete. L'FSC unitamente al Gruppo consultivo congiunto (JCG) e alla Commissione consultiva cieli aperti (OSCC) coordinerà, fra l'altro, le questioni inerenti alla sicurezza della Rete.

3. L'FSC chiederà al Segretario Generale di tenere pienamente conto delle esigenze finanziarie derivanti dalle sue decisioni riguardanti la Rete.

(B) Gruppo per le comunicazioni (CG)

1. Il CG, costituito in base al Documento di Vienna 1994, è il Gruppo di lavoro, subordinato all'FSC, responsabile:

- (a) della supervisione di tutte le operazioni sulla Rete;
- (b) del mantenimento e dell'ulteriore sviluppo di Procedure operative standard (SOP);
- (c) dell'elaborazione e dello sviluppo di un'architettura delle comunicazioni orientata al futuro;
- (d) dell'elaborazione e dello sviluppo di sistemi di notifica automatizzati;

- (e) dell'individuazione e dell'attuazione di misure di sicurezza per la Rete;
- (f) dell'organizzazione dello scambio annuale di dati automatizzato;
- (g) della gestione della configurazione dell'hardware e del software;
- (h) degli accordi su questioni funzionali, procedurali e tecniche;
- (i) dell'elaborazione di decisioni dell'FSC relative alla Rete, incluso un eventuale riesame delle disposizioni finanziarie enunciate nella Sezione IV seguente allorché vengono apportate modifiche alla Rete che potrebbero influire sui costi;
- (j) del mantenimento del ciclo di vita della rete e del(dei) sistema(i) di notifica;
- (k) della costituzione e della gestione di sottogruppi tecnici, come appropriato; e
- (l) di altre questioni che possano essere delegate al CG dall'FSC o da altri organi associati all'OSCE.

2. Il CG sarà presieduto, per conto del Presidente in esercizio, da un rappresentante del Segretario Generale dell'OSCE. Il presidente organizza e conduce le riunioni del Gruppo con regolarità e riferisce all'FSC in merito ai lavori svolti. Il CG funge da collegamento per l'utilizzazione e lo sviluppo della Rete a sostegno dell'attuazione della presente Decisione.

3. Il CG si riunisce tre volte all'anno. Se necessario potranno essere convocate riunioni supplementari.

III. OPERAZIONI SULLA RETE

(A) Requisiti funzionali

1. Le operazioni in rete vengono predisposte conformemente ai requisiti tecnici approvati dall'FSC nella Decisione FSC.DEC/3/98. A misura che si verificano progressi nella tecnologia informatica il CG riesaminerà e, quando appropriato, redigerà aggiornamenti dei requisiti tecnici. L'FSC coordinerà l'attività di redazione degli aggiornamenti, come appropriato con il Gruppo consultivo congiunto, l'OSCC e altri organi associati all'OSCE. Il CPC manterrà un archivio dei documenti di riferimento relativi alla Rete.

2. Gli Stati partecipanti effettueranno il monitoraggio della Rete in modo da rendere possibile la trasmissione e la ricezione di messaggi 24 ore su 24.

3. I messaggi saranno considerati comunicazioni ufficiali dello Stato mittente.

4. Ciascuno Stato partecipante designerà un punto di contatto in grado di trasmettere messaggi ad altri Stati partecipanti e riceverli da questi e notificherà in anticipo qualsiasi variante a tale designazione.

5. Gli Stati partecipanti possono concordare fra loro l'uso della Rete per altri scopi.

(B) Procedure operative standard

1. Il CG rivedrà le SOP annualmente e se necessario ne editerà una versione aggiornata.
2. Gli Stati partecipanti useranno le SOP e disciplineranno gli utenti in modo da massimizzare l'efficienza e il rapporto costo/efficacia della Rete. Essi, fra l'altro, assicureranno un' appropriata utilizzazione delle applicazioni software concordate.
3. Tutte le comunicazioni ufficiali sulla Rete fra gli Stati partecipanti sono considerate "messaggi". Le comunicazioni in Rete su un modello concordato sono considerate "notifiche".
4. Gli Stati partecipanti useranno i modelli disponibili nelle sei lingue di lavoro dell'OSCE per ciascun trattato e accordo. Considerato che i modelli sono soggetti a varianti, il CG fornirà una consulenza tecnica sull'effetto di tali varianti sul software di notifica e presenterà appropriate raccomandazioni.
5. Ogni testo narrativo, nella misura in cui sia richiesto in tali modelli, e i messaggi che non si prestino ad essere formattati saranno trasmessi nella lingua di lavoro dell'OSCE scelta dallo Stato trasmittente, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 seguente.
6. Le comunicazioni possono essere effettuate in una qualsiasi delle sei lingue di lavoro dell'OSCE. Senza pregiudizio per la continuazione in futuro dell'uso di tutte le sei lingue di lavoro dell'OSCE conformemente alle norme e alla prassi stabilite come enunciato nelle Raccomandazioni Finali delle Consultazioni di Helsinki, gli Stati partecipanti:
 - al fine di facilitare l'uso efficiente della Rete, terranno debito conto delle esigenze pratiche di rapida trasmissione dei loro messaggi e di immediata comprensione. Una traduzione in un'altra lingua di lavoro OSCE sarà aggiunta, se necessario, per soddisfare tale principio;
 - indicheranno almeno due lingue di lavoro OSCE in cui essi preferirebbero ricevere il messaggio o la sua traduzione.
7. Conformemente alla Decisione FSC.DEC/3/96, il CPC inoltrerà i messaggi ricevuti sulla Rete agli Stati partecipanti non collegati alla Rete. A tal fine gli Stati partecipanti collegati alla Rete includeranno il CPC quale destinatario per conoscenza nei messaggi che debbano essere inoltrati a Stati partecipanti non collegati.

IV. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

(A) Le spese per la Rete saranno sostenute come segue:

1. le spese di acquisto, installazione, configurazione, funzionamento, miglioramento tecnico e gestione del mail server centrale (CMS) sono suddivise sulla base della scala di ripartizione OSCE, conformemente alle disposizioni e alle procedure finanziarie dell'OSCE.
2. Ciascuno Stato partecipante è responsabile dell'acquisto, del collaudo di accettazione, dell'installazione, del funzionamento e della gestione della propria stazione utente finale (EUS) e per l'addestramento del personale necessario.

3. Sono a carico di ciascuno Stato partecipante le spese di trasmissione dalla propria EUS al CMS.

4. Sono altresì a carico di ciascuno Stato partecipante le spese di trasmissione in uscita dei messaggi dal CMS ai destinatari. Tali spese sono calcolate dal modulo contabile del CMS e sono addebitate a ciascuno Stato tramite il CPC. Conformemente al documento FSC.DEC/9/98, tali spese sono addebitate annualmente dal CPC a ciascuno Stato partecipante.

(B) Il CG si adopererà per individuare procedure di trasmissione dei messaggi atte a contenere le spese, ivi inclusi metodi comunicazione alternativi.